



SEGRETERIA GENERALE

RACCOLTA DEGLI STATUTI E REGOLAMENTI IN VIGORE NEL COMUNE DI AREZZO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

**ULTIMA MODIFICA APPROVATA CON DELIBERA DI
CONSIGLIO COMUNALE N. 103 DEL 29.06.2021**

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

**Approvato con deliberazione del C.C. n. 135/2015 e modificato con deliberazione
del C.C. n. 108/2018, con deliberazione n. 71/2019 e con deliberazione n. 103 del
29/06/2021**

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare le modalità di applicazione dell'imposta di soggiorno (di seguito "imposta") di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 23/2011. Il relativo gettito e' destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché' interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché' dei relativi servizi pubblici locali.
2. Il gettito dell'imposta è destinato prioritariamente a promuovere il sistema turistico locale mediante la realizzazione di progetti ispirati ai seguenti macroobiettivi:
 - creazione e promozione nazionale e internazionale della destinazione "Arezzo";
 - creazione e gestione del brand "Arezzo"
 - rafforzamento e aggiornamento degli strumenti di promozione, accoglienza attraverso l'uso di nuove tecnologie;
 - elaborazione di prodotti turistici (anche in accordo con altre amministrazioni comunali) elaborati sulla base di: specifiche ricerche di mercato; creazione di strutture ed infrastrutture intorno agli attrattori del territorio; creazione di una rete distributiva dei prodotti e promozione degli stessi.
3. Le specifiche azioni e i monitoraggi di impieghi e di risultati, saranno materia di analisi e valutazione da parte del tavolo tecnico di cui al successivo art. 14.

Articolo 2

Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta è istituita nel Comune di Arezzo (di seguito denominato "Comune") in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23/2011.
2. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune. Per strutture ricettive si intendono tutte le strutture alberghiere, campeggi e villaggi turistici ed extra alberghiere, così come individuate dalla legge della Regione Toscana n. 86/2016 (T.U. del sistema turistico regionale) e successive modifiche ed integrazioni, gli agriturismi e gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'art. 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, e/o alla locazione turistica, di cui all'art. 70 della Legge Regione Toscana n. 86/2016.

Articolo 3

Soggetto passivo

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2.
2. Il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta provvede alla riscossione e risponde direttamente del corretto e integrale riversamento della stessa al Comune.

Articolo 4

Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è stabilita con deliberazione della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge. Qualora il provvedimento non venga adottato sono confermate le misure d'imposta applicate nel precedente esercizio.
2. L'imposta è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata in relazione al valore economico/prezzo del soggiorno.
3. L'imposta è applicata fino ad un massimo di 4 pernottamenti consecutivi.

Articolo 5

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età.

Articolo 6

Versamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'art. 3, comma 1, corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse. Il gestore della struttura ricettiva dovrà conservare idonea documentazione delle quietanze rilasciate.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune in un'unica soluzione, dell'imposta dovuta, entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun quadrimestre, con le seguenti modalità:
 - a) mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art.17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;
 - b) mediante pagamento telematico PagoPA di cui al quadro normativo composto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e dall'art. 15, comma 5 bis, del Decreto Legge n. 179/2012, convertito con L. 221/2012;
 - c) mediante altre forme di pagamento eventualmente attivate dal Comune.

Articolo 7

Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti delle modalità di applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta.
2. Essi hanno l'obbligo, entro il termine ultimo del 30 giugno dell'anno solare successivo, di presentare cumulativamente e telematicamente al Comune di Arezzo una dichiarazione annuale del numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso dell'anno stesso, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 5, i nominativi e relativi riferimenti fiscali degli ospiti che non hanno versato l'imposta, l'imposta dovuta e gli estremi dei versamenti quadrimestrali della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.
3. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo mediante posta certificata o posta elettronica semplice unitamente a riproduzione di documento di identità del dichiarante, sino alla definizione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze di apposita procedura telematica e delle relative modalità operative.
4. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune sono tenuti a conservare tutta la documentazione relativa all'imposta (dichiarazioni sostitutive, certificazioni, dichiarazioni periodiche, ecc.) per almeno 5 anni dalla data del documento stesso.
5. La dichiarazione, così come la richiesta di rimborso, è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune.
6. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune assumono la qualificazione di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

Art. 7 bis

Obblighi dei gestori di portali telematici e dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare nell'ambito delle locazioni brevi di cui all'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. 50/2017

1. I gestori di portali telematici ed i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare ed in ogni caso tutti coloro i quali incassano il canone o il corrispettivo, ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, nell'ambito delle locazioni brevi di cui all'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. 50/2017 assumono la qualificazione di responsabili del pagamento dell'imposta con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, con particolare riferimento agli obblighi previsti all'art. 7 del presente regolamento.
2. Le modalità operative per l'attuazione dei suddetti obblighi e per consentire le attività di controllo, potranno essere definite con atto convenzionale, anche in deroga al presente regolamento.

Articolo 8

Controllo e accertamento imposta

1. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'art. 1, comma 792 e segg., della Legge 160/2019.
2. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, il Comune può altresì invitare i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti ed a fornire dati e notizie inerenti l'applicazione dell'imposta.

Articolo 9

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n.472 e n. 473.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, da parte del gestore della struttura ricettiva ovvero nel solo ambito delle locazioni brevi di cui all'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. 50/2017 da parte di coloro i quali incassano il canone o il corrispettivo, ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dagli articoli 9,16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997.

3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 7, commi 2 e 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, ovvero nel solo ambito delle locazioni brevi di cui all'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. 50/2017 da parte di coloro i quali incassano il canone o il corrispettivo, ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.

4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 7, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 10

Riscossione coattiva

1. Le somme dovute al Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11

Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 7.

2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori ad euro cinque.

Articolo 12

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 13

Funzionario responsabile dell'imposta

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 162 della L. 296/2006, la Giunta Comunale provvede, con proprio atto, alla nomina del funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno.

2. Il funzionario responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predisporre e adotta i conseguenti atti.

Articolo 14

Tavolo tecnico

1. E' costituito un tavolo tecnico con funzioni consultive e progettuali, composto dai rappresentanti dell'Amministrazione Comunale e delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del comparto ricettivo.

2. Il tavolo tecnico è convocato dall'assessore competente e si riunirà periodicamente per monitorare

l'applicazione dell'imposta con particolare riferimento alle eventuali problematiche di carattere tecnico e all'effettivo impiego del gettito dell'imposta.

Articolo 15

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a partire dal 1 luglio 2016.
2. Per l'annualità 2016 gli obblighi di dichiarazione e versamento dell'imposta di cui ai precedenti artt. 6 e 7 scadono rispettivamente il 15 ottobre 2016 ed il 15 gennaio 2017.
3. Il presente regolamento conserva piena validità nelle more dell'emanazione del regolamento attuativo di cui all'art. 4, comma 3, del D. Lgs. 23/2011.
4. In caso di incompatibilità tra la disciplina del presente regolamento e quanto stabilito con il regolamento attuativo di cui al precedente comma, ove emanato, si applicano le norme previste da quest'ultimo.
5. Non si applica il comma 1-bis dell'art. 12 del vigente regolamento comunale delle entrate comunali.
6. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni regolamentari e di legge vigenti.